



UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

DECRETO RETTORALE N.19

IL RETTORE

- Vista** la Legge n. 210 del 3 Luglio 1998 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1998 n. 390, regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna;
- Vista** la proposta di regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, presentata da questa Università al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Viste** le osservazioni formulate dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica alla predetta proposta di regolamento;
- Viste** le delibere dei Comitati Ordinatori della facoltà di Medicina e Chirurgia, della facoltà di Psicologia del 14/4/99 e 20/4/99 nonché la delibera del Comitato Amministrativo del 21/4/99 con le quali venivano integralmente recepite le osservazioni formulate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

DECRETA

è emanato il Regolamento recante: "modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna" che fa parte integrante del presente provvedimento.

Milano, 26 maggio 1999



IL RETTORE
(sac. prof. Luigi M. Verzé)



UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

**REGOLAMENTO RECANTE:
"MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI
RICERCATORI NONCHE' PER I TRASFERIMENTI E LA
MOBILITA' INTERNA"**

PREMESSA

Temuto conto delle norme statutarie il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento dei professori ordinari, associati e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna da parte dell'Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano.

Ciascun consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, avendo a disposizione il relativo budget, per lo specifico settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesto il posto, previo controllo da parte degli Organi Accademici circa l'utilizzabilità del budget necessario, può:

- a) richiedere l'avvio del procedimento volto alla indizione di una procedura di valutazione comparativa secondo le modalità indicate nella prima parte del Regolamento;*
- b) decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento da altre Università secondo le modalità indicate nella parte seconda del Regolamento;*
- c) decidere di coprire il posto disponibile mediante mobilità nella stessa sede Universitaria, secondo le modalità indicate nella parte terza del presente Regolamento.*

Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per "Ministero" il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;*
- b. per "università" le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;*



- c. per "rettore" i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.

PARTE PRIMA
"NORME GENERALI E RECLUTAMENTO"

Art. 1

1. *La presente parte del regolamento disciplina le modalità di espletamento, da parte dell'Università Vita-Salute S.Raffaele, delle procedure di valutazione comparativa e nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, associato e di ricercatore il rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n.449, procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientifico-disciplinari, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze. I relativi bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.*
2. *La partecipazione alle valutazioni comparative di cui al presente articolo, è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.*
3. *E' fatto divieto ai professori ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.*
4. *Ogni candidato, a pena di esclusione, può partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Ogni candidato compila il modulo della domanda fornito per via telematica indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale e ne stampa una copia che, debitamente firmata, consegna*



all'università che ha bandito il concorso. L'Università provvede alla validazione informatica delle domande inviate per via telematica. Il candidato è escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente. I dati relativi alle domande sono resi disponibili dagli atenei per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza del predetto obbligo.

- 5. Il decreto di cui al comma 1 indica la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, nonché stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Può essere, inoltre, prevista la determinazione di un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata valutazione dei candidati.*
- 6. Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui al comma 13, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede del rettorato e delle facoltà che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.*
- 7. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:*
 - a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;*
 - b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;*



- c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;*
- d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;*
- e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.*
8. *Per i fini di cui al comma 7 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.*
9. *Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:*
- a. l'attività didattica svolta;*
- b. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;*
- c. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;*
- d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;*
- e. l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;*
- f. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;*
- g. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.*



10. *Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:*
 - a. *due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di ricercatore;*
 - b. *una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura di posti di professore associato.*
11. *Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva.*
12. *La prova orale di cui al comma 10, lettere a), le prove di cui lettera b) del medesimo comma, nonché la prova di cui al comma 11, sono pubbliche.*
13. *Per ciascuna valutazione comparativa è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese la pubblicità delle date di svolgimento delle prove di cui al comma 10 e le comunicazioni agli atenei e al Ministero di cui agli articoli 1, comma 4, 3, comma 7 e 3, comma 9.*

Art. 2
(Commissioni giudicatrici)

1. *Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.*
2. *Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori confermati.*



3. *Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, con deliberazione del Consiglio di facoltà, nella composizione prevista dalla normativa vigente, fra i professori ordinari o associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di ricercatore e professore associato e tra i professori ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di professore ordinario. I predetti docenti devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.*
4. *I componenti elettivi sono così individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:*
 - a) *per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;*
 - b) *per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;*
 - c) *per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari.*
5. *I componenti di cui al comma 4 sono eletti, fra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.*
6. *L'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. L'elettorato passivo è attribuito, secondo la normativa vigente e con le limitazioni di cui al comma 2, ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. E' in ogni caso fatto divieto per i professori ed i ricercatori eletti nelle*



commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa. Qualora il numero degli eleggibili per ruolo o fascia e per settore scientifico-disciplinare sia inferiore a cinque, l'elettorato attivo e passivo è esteso agli appartenenti ai ruoli o fasce di settori affini, indicati dal Consiglio universitario nazionale.

- 7. Il Ministero, con la collaborazione delle università, predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicità per via telematica. A tal fine le università sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero le nomine, le modifiche di stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli inquadramenti nei settori scientifico-disciplinari dei professori e dei ricercatori. Tali elenchi, che individuano anche le situazioni di incompatibilità ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono acquisiti dalle università che bandiscono le procedure valutative le quali fissano la data da cui decorrono i termini di dieci giorni per la presentazione delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore della stessa sede universitaria, il quale decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni, curando la pubblicizzazione degli elenchi definitivi. Le modifiche degli elenchi sono comunicate al Ministero.*
- 8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.*
- 9. Lo svolgimento delle elezioni, disciplinato con apposito decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.*
- 10. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di cui al presente comma*



la sostituzione dei componenti designati avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

- 11. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le Università, previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, possono concordare le date di svolgimento delle elezioni riguardanti la formazione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative.*
- 12. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.*
- 13. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.*

Art. 3

(Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo)

- 1. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del*



ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

- 2. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro cooperativo. A tale scopo il Ministero predispone idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative per ricercatore e dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei, per ciascun posto bandito, nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.*
- 3. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.*
- 4. Nelle procedure per la copertura dei posti di professore ordinario ed associato, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma è assicurata idonea pubblicità anche*



per via telematica. La nomina è disposta con decreto rettorale.

- 5. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarità dei relativi atti.*
- 6. La facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, può avvalersi delle procedure di cui al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.*
- 7. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, i quali non siano stati nominati dalle università che hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.*
- 8. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'università che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.*
- 9. I rettori comunicano al Ministero, per le finalità di cui all'articolo 4, i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale scopo costituisce apposito albo consultabile per via telematica.*



(Pubblicità degli atti)

1. *Le relazioni di cui all'articolo 3, comma 2, con annessi i giudizi individuali e collegiali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.*

**PARTE SECONDA
"TRASFERIMENTI"**

Art. 5

(Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità e termine di conclusione del procedimento)

1. *In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici nonché dal Consiglio di Amministrazione, l'Università emette specifici AVVISI di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.*
2. *Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire, i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà e la sede.
Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l'avviso può prevedere anche la tipologia dell'impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare dette esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze.*
3. *Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione all'albo ufficiale dell'Università e all'albo della Facoltà interessata.*



4. *Le procedure di trasferimento devono concludersi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale. Detto termine rimane sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale, quando questo è richiesto.*

Art. 6
(Requisiti)

1. *Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per la copertura mediante trasferimento, rispettivamente i professori ordinari, associati e ricercatori, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o nei settori affini, appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del D. P.R. 11.07.1980, n. 382.*
2. *I professori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un Settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorrono le seguenti condizioni:*
 - a) *siano professori ordinari o associati confermati i quali devono possedere la qualificazione scientifica nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso;*
 - b) *siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o di settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà.*

I ricercatori confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine, i ricercatori confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.

Art. 7
(Presentazione delle domande)



1. *Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all'Art.5 del presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.*
2. *I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di vacanza.*
3. *La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.*
4. *Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento dovranno essere allegati:*
 - a) *curriculum della propria attività scientifica e professionale compilato secondo il modello allegato;*
 - b) *un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;*
 - c) *le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa, secondo quanto descritto nel bando.*
5. *Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.*
6. *Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 4); nè verranno considerati le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.*



(Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione)

1. *Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.*
2. *Il Consiglio di Facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.*
3. *Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:*
 - a) *originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;*
 - b) *congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;*
 - c) *apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;*
 - d) *rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;*
 - e) *continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.*
4. *Per i fini di cui al comma 3 è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.*
5. *Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:*
 - a) *l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;*
 - b) *i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;*
 - c) *altre attività accademiche istituzionali;*
 - d) *l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;*



- e) *l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;*
- f) *il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.*
6. *Nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori, sono, comunque, valutati tra i titoli dichiarati oltre quelli indicati nel precedente comma 5, anche i seguenti:*
- a) *i titoli di dottore di ricerca;*
 - b) *la fruizione di assegni di ricerca;*
 - c) *la partecipazione a programmi di ricerca;*
 - d) *la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.*
7. *Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno o le circostanze richiedano l'effettuazione di un esame approfondito, costituire una commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti.*
- I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.*
- Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà per la deliberazione sulla chiamata per trasferimento.*
8. *La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche dei profili professionali dei candidati.*
9. *In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà un'integrazione della motivazione.*

Art. 9
(Provvedimento di trasferimento)



1. *Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore e decorre dal 1° Novembre . Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo. Il provvedimento del Rettore è definitivo.*
2. *Il decreto rettorale è notificato a tutti i candidati entro 20 giorni dall'emanazione. Entro lo stesso termine, il Preside comunica a tutte le parti interessate la deliberazione del Consiglio di Facoltà nel caso in cui lo stesso abbia deciso di non procedere ad alcuna chiamata .*
3. *Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.*

PARTE TERZA "MOBILITA'"
--

Art. 10
(Procedure)

1. *In attuazione della programmazione didattica, l'Università può disporre la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, anche per mobilità interna, nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) *adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità interna;*
 - b) *termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni dall'avviso di mobilità interna affisso all'albo dell'Università e delle strutture didattiche interessate. L'avviso di mobilità interna è inviato per posta elettronica a cura del Preside a tutti i docenti o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari interessati;*
 - c) *per la mobilità interna da una Facoltà all'altra è richiesta una permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza ovvero il nullaosta di questa alla mobilità;*



d) valutazione positiva e, in caso di più domande, comparata del curriculum dei titoli effettuata dal Consiglio di Facoltà, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno di una commissione di docenti e ricercatori confermati, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o nei settori affini. I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia; tra i professori di prima e seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia; tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.

Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà per la deliberazione sulla chiamata per mobilità.

2. *Al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità purché ricorrano le seguenti condizioni:*
 - a) siano professori ordinari o associati confermati i quali devono possedere la qualificazione scientifica nel settore scientifico-didattico oggetto dell'avviso;*
 - b) siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o di settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà.*

I ricercatori confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, qualora siano in possesso della competenza scientifica adeguata. A tal fine, i ricercatori confermati devono essere autori di una produzione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione.

3. *Il Consiglio di Facoltà effettuata la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Facoltà, affida ad una Commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparata. La*



Commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

- 4. Il Consiglio di Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata dandone ampia motivazione.*
- 5. In caso di mobilità interna nell'ambito della stessa Facoltà che ha corsi di studio attivati in sedi diverse, la richiesta di mobilità ad una sede diversa, quando questa non comporti la copertura di un posto vacante specificatamente assegnato all'organico della sede, è disposta previo parere favorevole del Senato Accademico.*
- 6. In caso di mobilità interna ad altra Facoltà la quale non riguardi la copertura di un posto vacante specifico, il passaggio del docente è disposto previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà cui appartiene il docente e del Senato Accademico.*
- 7. Le procedure di mobilità interna di cui alla presente parte terza si concludono con delibera del Consiglio di Amministrazione ed il conseguente provvedimento del Rettore, da adottarsi entro 40 giorni dal loro avvio. Il provvedimento avrà effetto dal 1° novembre.*
- 8. Il decreto del Rettore è comunicato a tutti gli interessati entro 20 giorni dall'emanazione.*

PARTE QUARTA "DISPOSIZIONI FINALI"

- 1. Per gli aspetti non presi in considerazione dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.*
- 2. Il presente regolamento deliberato ed emanato secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Università e dalle norme di cui all'art. 6 della Legge 9 maggio 1989 n.168, entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo dell'Università.*